



Data 20 AGO. 2019

Protocollo N° 365643

Class:

Prat.:

Fasc.:

Allegati N°:

Oggetto: Società autostrade Serenissima S.p.a. sito di via Oriago a Venezia. Progetto di messa in sicurezza permanente in relazione alla presenza di materiali di riporto interrati che hanno evidenziato l'inosservanza dei requisiti di cui all'art. 41 c.3 lett. B) della L. 98/13.
Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 31/07/2019.

Alla **Società delle Autostrade Serenissima S.p.a.**
 Viale Ancona, 26
 30172 Mestre-Venezia (VE)
autovepd@legalmail.it

Al **Comune di Venezia**
 Direzione Progetti Strategici, Ambientali e
 Politiche Internazionali e di Sviluppo
 Settore Progetti Strategici e Ambiente
 Servizio Bonifiche
 San Marco 4023 - 30124 - Venezia
 c.a. Dott. M. Scattolin
ambiente@pec.comune.venezia.it

Alla **Città metropolitana di Venezia**
 Difesa del suolo e Tutela del Territorio
 Ufficio bonifiche
 via Forte Marghera, 191
 30173 - Mestre (VE)
 c.a. Dott. M. Gattolin
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

All' **A.R.P.A.V.**
 Dipartimento Provinciale di Venezia
 via Lissa, 6
 30171 - Mestre - Venezia
 c.a. Dott. M. Ostoich
dapve@pec.arpav.it

All'Azienda **ULSS 3 Serenissima**
 Dipartimento di Prevenzione
 Distretto del Veneziano
 P.le S.L. Giustiniani 11/D
 30174 Zelarino (VE)
 c.a. dott.ssa M. Gregio
protocollo.aulss3@pecveneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
 Direzione Ambiente

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia
 Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944
 PEC: *ambiente@pec.regione.veneto.it*

Codice Univoco Ufficio LKUECV



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

e.p.c.

Alla Ditta **Ing. Cirino S.r.l.**
Via Castellana, 72
31100 Treviso
ingcirinosrl@legalmail.it

In allegato alla presente, si trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 31/07/2019.

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa
Bonifiche Ambientali e
Progetto Venezia
Dott. Paolo Campaci

PC/sf
sf_trasmissioneverbale_AutostradeSerenissima.doc
Tel. 041 - 2795941

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente
Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412795941 - Fax 0412795944
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio LKUECV



REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

Verbale della seduta del

31 luglio 2019

La Conferenza di Servizi istruttoria è stata convocata con nota n. 326402 del 22 luglio 2019, per il giorno 31 luglio 2019, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Proponente: Società delle Autostrade Serenissima S.p.a.

Area: Comune di Venezia

Titolo: Progetto di messa in sicurezza permanente in relazione alla presenza di materiali di riporto interrati che hanno evidenziato l'inosservanza dei requisiti di cui all'art. 41 c.3 lett. B) della L. 98/13.

Trasmesso con PEC del 20.06.19 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 269838 del 20/06/2019.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame.

La Conferenza di Servizi istruttoria del 26/06/2018 ha ritenuto il progetto di Messa in Sicurezza Permanente proposto non approvabile per una serie di motivazioni riportate nel rispettivo verbale. Tale Conferenza ha richiesto altresì alla ditta di realizzare le indagini previste nel documento di progetto osservando le prescrizioni impartite nel verbale della citata Conferenza di Servizi istruttoria del 26.03.19.

Con il nuovo documento di progetto all'ordine del giorno la ditta propone di realizzare delle indagini nel comparto suoli mentre non ritiene tecnicamente utile la realizzazione di piezometri al contorno per indagare le acque i falda.

Viene proposto l'intervento di Messa in Sicurezza Permanente da estendere in tutta l'area oggetto di presenza di materiali antropici.

In merito alla proposta della ditta si ritiene che la scelta progettuale della MISP dei rifiuti presenti sia percorribile fatto salvo che le condizioni ambientali lo permettano e venga fornita la dimostrazione che l'alternativa soluzione di rimozione dei rifiuti potrebbe provocare impatti

ambientali peggiorativi. Vista la proposta e i dati contenuti nel documento in esame si ritiene che non siano stati proposti interventi atti a isolare (perimetro e fondo) in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto le matrici ambientali circostanti garantendo un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente come da definizione della MISP di cui l'art. 240 del D.Lgs 152/06.

Il dott. Daniele Grandesso dell'ARPAV Dipartimento di Venezia ritiene quanto di seguito.

- In prima analisi risulta fondamentale acquisire elementi certi sulla datazione del materiale di riporto, ai fini di poter escludere la presenza di una discarica abusiva, in violazione della normativa ambientale, che determinerebbe la necessità di procedere all'allontanamento dei rifiuti interrati senza ulteriori considerazioni.

Gli accertamenti svolti hanno confermato la presenza di uno strato di materiale di riporto costituito da rifiuti da demolizione frammisti al terreno, con presenza sia di componenti cd. "non pericolosi" (trovanti in cemento/calcestruzzo, piastrelle, laterizi) che di componenti cd. "pericolosi" (rifiuti di amianto in matrice compatta).

La committenza riferisce che la datazione dell'abbancamento può ragionevolmente ricondursi a fine anni '50, in occasione della demolizione di n. 3 edifici insistenti nell'area e riportati in una cartografia storica.

Tuttavia vi sono elementi oggettivi che portano a ritenere plausibile che l'area fosse stata oggetto di attività antropica anche diversi anni dopo, posteriormente al 1982, anno di entrata in vigore del DPR n. 915.

L'analisi della foto, ricavata dall'aerofototeca regionale e risalente al 1983, evidenzia attività di movimentazione nell'area in oggetto.

La presenza di disomogeneità nel terreno dovuta verosimilmente a cumuli di materiali può essere apprezzata anche nella foto relativa all'anno 1987.

Nella stessa ricostruzione delle attività svolte nell'area riportata in Tab. 1 della relazione tecnica esaminata, viene riferita sia l'occupazione dell'area per i lavori della terza corsia autostradale, sia lavori di allargamento dell'alveo del canale "Cime" svolti in epoca non precisata da parte di una ditta che ha peraltro abbandonato sul posto due grosse tubazioni in cemento.

Inoltre la presenza di trovanti in calcestruzzo di ragguardevoli dimensioni depone per demolizioni non propriamente derivanti da abitazioni rurali come quelle che ragionevolmente potevano insistere nell'area negli anni 50.

Non può quindi escludersi che i rifiuti rinvenuti, in tutto o in parte, siano frutto di attività svolte in epoche successive al 1982 e provenienti anche da demolizioni non riconducibili ai tre edifici preesistenti.

- Il progettista ritiene che l'area, essendo inserita nel SIT del comune di Venezia come "fascia di rispetto stradale", debba essere assimilata a sito ad uso "commerciale/Industriale" con limiti delle CSC riferibili alla Tab. 1 Colonna B dell'All. 5 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. n. 152/06. A sostegno di ciò produce l'immagine della schermata tratta dal SIT del comune di Venezia. Si rileva, ad ogni buon conto, che nel sito istituzionale del comune di Venezia, l'area in questione risulta classificata a destinazione agricola "E3.2". Tale classificazione porterebbe a dover necessariamente rivalutare nel suo complesso i superamenti delle CSC riscontrati nelle campagne di indagine e riferiti a metalli, IPA e HC>12, con le conseguenti necessarie operazioni di risanamento, avendo come riferimento i limiti delle CSC fissati dal recente Decreto Ministeriale n. 49 del 01.03.2019 per le aree ad uso agricolo.

Deve perciò essere chiarita univocamente la destinazione d'uso dell'area da parte dell'Ente competente in materia di urbanistica, rimandando all'Ente precedente le determinazioni successive.

- L'analisi merceologica e le verifiche visive hanno attestato che in tutte le sub-aree esaminate sussiste una percentuale di materiale antropico superiore al 20% e che il rilevato costituisce fonte di contaminazione.

Le indagini ambientali integrative proposte prevedono unicamente l'esecuzione di trincee

lungo il lato Sud- Sud/Ovest, confinante con la proprietà del comune di Venezia. Rimangono esclusi il lato Ovest, confinante con la scarpata del canale "Cime" ed il lato Nord, confinante con la scarpata dell'autostrada.

Si ritiene che tale soluzione non consenta di acclarare con certezza le dimensioni dell'interramento e le sue caratteristiche quali/quantitative.

- Le modalità di campionamento e di analisi proposte per i terreni si intendono riferite alla matrice suolo al fine di verificarne l'eventuale contaminazione, una volta individuato con certezza il fronte dell'interramento libero dai rifiuti, e pertanto non possono applicarsi ai rifiuti tal quali ai fini della loro classificazione. Si ritiene che il pacchetto analitico minimo debba essere quello previsto dalla DGRV n. 2922/2003, comprensivo del parametro amianto.
- Non viene prevista la realizzazione di piezometri per la verifica della qualità delle acque sotterranee, la direzione di falda e valutare la potenziale compromissione dell'attiguo canale "Cime", in quanto si ritiene possibile intercettare contaminazioni indotte provenienti dalla sede autostradale.

Presupponendo che la sede autostradale sia comunque dotata di un adeguato sistema di collettamento e sgrondo delle acque di dilavamento, richiamate le prescrizioni già impartite nel verbale della CdS Isrutturoria del 26.06.2018 ai punti 1, 2 e 3, si ritiene comunque opportuna la realizzazione di almeno n. 3 piezometri, finestrati per l'altezza dello strato di riporto, al fine di determinare l'assenza di contaminazioni ai punti di conformità.

- Nel documento presentato le soluzioni progettuali alternative alla MISP vengono scartate per una serie di motivazioni di carattere tecnico/sanitario ed economico ritenute "non sopportabili" dalla Committenza.

Il computo delle spese appare sovrastimato, in quanto tutto l'abbancamento dei rifiuti viene considerato contaminato. Tale aspetto non viene ritenuto condivisibile, in quanto:

- i trovanti e blocchi di medie e grosse dimensioni, visivamente costituiti da calcestruzzo, possono essere ragionevolmente classificabili come rifiuti non pericolosi (previa analisi, ove dovuta) e quindi non rientrare nel computo dei rifiuti di amianto;
 - in base a quanto riportato nel paragrafo 5.4.3 della relazione tecnica, la presenza di frammenti di cemento-amianto è stata confermata nel riporto delle trincee TA, TB e TC, corrispondenti alle precedenti numerate da T1 a T4, per cui le aree ad Ovest (corrispondenti alle trincee TD e TE) parrebbero esenti dalla presenza di MCA, quindi escludibili dal computo ai fini dello smaltimento/recupero del riporto;
 - Non appaiono altresì condivisibili le motivazioni sanitarie addotte, dal momento che lo smaltimento del riporto contenente frammenti di cemento-amianto in matrice compatta avverrebbe comunque da parte di un'impresa abilitata a tale tipologia di operazioni, regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e previa presentazione di un Piano di Lavoro sottoposto all'esame dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, che in tale sede può imporre le prescrizioni necessarie (non dissimili da casi analoghi ampiamente documentabili ed agli atti della scrivente Agenzia) atte a tutelare la popolazione circostante dall'eventuale emissioni di fibre amiantifere;
 - L'impatto ambientale derivante dalle immissioni dovute al traffico veicolare e alla presenza di macchine operatrici non si ritiene possa influire significativamente sulla situazione dell'area limitrofa, già influenzata dalle immissioni dovute al continuo ed incessante traffico veicolare dell'attigua autostrada.
- Viene proposto il riutilizzo in sito dei cumuli di terra da scavo fuori terra esistenti come "strato di regolarizzazione", in applicazione dell'art. 185, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in quanto si ritiene di escluderli dal regime normativo dei rifiuti. Al fine di derimere la questione si deve far riferimento innanzitutto alla normativa vigente al momento dell'effettuazione dei lavori di scavo che hanno originato i cumuli.

Da quanto relazionato, il materiale è stato accumulato a seguito dei lavori di preparazione del fondo dal parte del precedente proprietario dell'area - sig. Tiepolo - nel mese di Aprile

del 2015. All'epoca dei fatti era in vigore il dettato dell'art. 41-bis della Legge n. 98/2013, che prevedeva l'obbligo di dichiarare preventivamente ad ARPAV l'intervento di scavo, che dovevano essere comunque autorizzati dalle autorità competenti. Il mancato rispetto di tale obbligo non consente pertanto di poter escludere ex post il materiale scavato dal regime dei rifiuti.

- Da ultimo, si evidenzia che le analisi sul parametro "amianto" nei terreni non sono state effettuate direttamente dai laboratori "Nuova Tecnogest Srl" e "Kimia Srl" ma da altra struttura appaltata, senza che ne sia stato specificato il nominativo né acclusi i relativi rapporti di prova. Per avere valore certificativo dovranno essere prodotti necessariamente i documenti emessi dal laboratorio sub-appaltato ricordando che le analisi dovranno provenire esclusivamente da strutture inserite nell'apposito elenco del Ministero della Salute in quanto riconosciute idonee per effettuazione di analisi sull'amianto.

Per quanto sopra esposto e considerato si ritiene che le informazioni contenute nel documento esaminato non consentano di stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i rifiuti di cui trattasi siano stati interrati in epoca antecedente al 1982 e che rispettino quindi la definizione di riporto data dall'art. 3, comma 1 del D.L. 2/2012. Anche ammessa l'assimilabilità del riporto al suolo, per cui si rimanda alle determinazioni dell'Ente Procedente, la proposta di indagine integrativa non consente di definire le dimensioni dell'interramento, né di escludere la contaminazione dell'acqua sotterranea e del corso d'acqua superficiale corrente ad Ovest, e quindi l'idoneità della soluzione progettuale prospettata per la Messa in Sicurezza Permanente del sito

Il geom. Paolo Ciuffi rappresentante della Città metropolitana di Venezia concorda con l'esecuzione dei sondaggi integrativi a confine di proprietà.

Dalle risultanze di tali indagini si verificherà la fattibilità dell'intervento proposto, per cui si rimanda il parere sull'intervento di MISP al momento dell'acquisizione dei dati sulle caratteristiche dei terreni al confine di proprietà.

Si segnala che un'eventuale destinazione a parcheggio deve tenere conto della realizzazione di sottoservizi (linee e pozzetti di raccolta dell'acqua piovana, linee di illuminazione pubblica ecc.) che devono necessariamente essere collocati in una posizione superiore al telo impermeabile in HDPE. Si concorda con quanto detto dagli Enti.

Il dott. Leonardo Mason dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia ritiene che la progettazione della MISP deve avvenire a seguito delle indagini che hanno proposto di fare e richieste dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 26.06.2018.

La dott.ssa Maria Gregio rappresentante dell'AULSS 3 Serenissima ritiene che il coinvolgimento dell'Azienda Sanitaria nell'ambito della fase istruttoria sia da collegare al rinvenimento di frammenti di materiale contenente amianto (MCA), frammenti ai rifiuti. Per quanto di competenza, si ritiene che la problematica MCA sia gestibile, a tutela dei lavoratori con procedura SPISAL standard, secondo l'allegato A della DGRV 265/2011 (Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con l'esposizione all'amianto – Titolo IX, capo II D.Lgs 81/08 punto 2 c), e cioè "Esposizioni sporadiche e di debole intensità". Attività per cui non è prevista nessuna segnalazione (art. 249 D.Lgs 81/08). Si tratta di attività che non ha riflessi sull'ambiente circostante, se eseguita secondo le procedure standard per questi casi.

Il Presidente ritiene che visto il tempo trascorso la ditta deve inviare entro 60 gg dal ricevimento del verbale della Conferenza odierna, gli esiti delle indagini ambientali proposte e richieste dalla Conferenza di Servizi del 26.06.2018. A conclusione delle indagini di cui trattasi, la ditta deve inviare la progettazione definitiva della MISP proposta nel documento in esame, dimostrando che è l'unico intervento attuabile economicamente sostenibile e di maggior tutela ambientale.

Gli Enti concordano con la proposta del Presidente richiedendo altresì alla ditta specifiche integrazioni documentali discusse.

Vengono fatti entrare i rappresentanti della ditta proponente e riassunto l'esito della Conferenza di Servizi.


Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene di sospendere l'esame del documento all'ordine del giorno richiedendo alla ditta le seguenti prescrizioni:

1. La ditta deve acquisire elementi certi sulla datazione del materiale di riporto.
2. Con gli elementi attualmente in possesso l'area in questione risulta a destinazione agricola "E3.2". Deve perciò essere chiarita univocamente la destinazione d'uso dell'area da parte dell'Ente competente in materia di urbanistica, su richiesta della ditta proponente.
3. Per accertare le dimensioni dell'interramento e le sue caratteristiche quali/quantitative devono essere eseguite delle trincee su tutti i lati dell'area interessata di concerto con l'ARPAV.
4. Le modalità di campionamento e di analisi proposte per i terreni si intendono riferite alla matrice suolo al fine di verificarne l'eventuale contaminazione, una volta individuato con certezza il fronte dell'interramento libero dai rifiuti, e pertanto non possono applicarsi ai rifiuti tal quali ai fini della loro classificazione. Il pacchetto analitico minimo deve essere quello previsto dalla DGRV n. 2922/2003, comprensivo del parametro amianto.
5. La ditta deve realizzare almeno n. 3 piezometri, finestrati per l'altezza dello strato di riporto, al fine di determinare l'assenza di contaminazioni ai punti di conformità.
6. Nel documento presentato le soluzioni progettuali alternative alla MISP vengono scartate per una serie di motivazioni di carattere tecnico/sanitario ed economico ritenute "non sopportabili" dalla Committenza. Il computo delle spese per la rimozione dei rifiuti in alternativa della MISP appare sovrastimato per le motivazioni espresse in premessa pertanto al ditta deve rivederlo.
7. I cumuli di terra da scavo posti fuori terra per i quali non è stata attivata anzitempo la procedura di cui il DPR 120/2017, devono essere gestiti come rifiuti.
8. La ditta deve produrre i documenti emessi dal laboratorio sub-appaltato in merito alle analisi del parametro amianto nei terreni.
9. Tutte le indagini dovranno essere condotte secondo le procedure operative previste dal Protocollo di Caratterizzazione di cui Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2922 del 3 ottobre 2003 (DGRV 2922/03) "Definizione delle linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni di siti inquinati". Gli inquinanti da ricercare saranno quelli di cui la DGRV 2922/03 e quelli riferiti all'indagine storica del sito.
10. Con riferimento alle attività di campionamento previste, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo un idoneo cronoprogramma al fine di consentire l'eventuale presenza in campo di ARPAV per il prelievo dei campioni in contraddittorio; a tal proposito, al fine di consentire l'inserimento dell'attività di prelievo di campioni in contraddittorio presso il sito all'interno del calendario dell'Agenzia, si richiede di compilare in ogni sua parte l'apposito modulo di richiesta campionamento in contraddittorio, che dovrà essere successivamente trasmesso a mezzo fax al numero 041-5445500;
 - In merito ai campionamenti delle acque di falda, la Ditta dovrà procedere tramite spurgo e prelievo a basso flusso (portata tipica 0,1÷0,5 l/min, comunque sempre <1 l/min) con contestuale presenza di sonda multiparametrica al fine di controllare i valori di pH, conducibilità, temperatura, potenziale redox ecc, e torbidimetro. Tali valori andranno riportati nel verbale di campionamento. In relazione alla sola aliquota per i metalli:
 - si dovrà procedere al prelievo dei campioni previa misurazione in campo della torbidità;
 - indipendentemente dal valore di torbidità misurato, è necessario prelevare i campioni di acqua previa filtrazione in campo a 0,45 µm;


- i campioni dovranno essere acidificati in campo nel più breve tempo possibile impiegando una quantità di acido nitrico pari allo 0,5% in volume. I campioni di acqua prelevati per l'analisi dei metalli in contraddittorio saranno acidificati in campo a cura del laboratorio della ditta e sotto supervisione dei tecnici ARPAV. ARPAV potrà procedere al prelievo in apposito contenitore di una quantità di acido che sarà usata come bianco di riferimento per le successive analisi;
11. Al termine delle attività di indagine dovrà essere prodotta un'elaborazione dei dati finalizzata a fornire un quadro completo della caratterizzazione. A tal proposito si richiede all'Azienda di allegare:
- le tabelle riassuntive dei dati con segnalati gli eventuali superamenti dei limiti normativi;
 - gli esiti analitici delle diverse campagne di indagine eseguite presso il sito dovranno essere restituite in forma tabellare;
 - le curve di isoconcentrazione degli inquinanti e la mappatura dell'estensione e del grado di contaminazione relativi alle sostanze contaminanti ricercate;
 - la ricostruzione dettagliata dell'idrogeologia dell'area in esame, con l'andamento delle curve isopiezometriche e la direzione prevalente di flusso, determinando inoltre la soggiacenza e l'escursione della falda ed il/i punto/i di conformità (POC) funzionale/i all'implementazione dell'eventuale Analisi di Rischio;
 - un quadro geologico esaustivo dell'area con l'elaborazione delle stratigrafie relative a ciascun sondaggio effettuato;
 - i risultati della caratterizzazione dovranno essere trasmessi agli Enti di Controllo sia su supporto cartaceo (unitamente ai certificati delle analisi effettuate) sia su idoneo supporto elettronico.
12. Viste le contaminazioni rinvenute la ditta deve adottare delle misure di messa in sicurezza di emergenza atte a impedire il contatto con altre matrici ambientali e l'utilizzo dell'area;
13. Per attuare la MISP la ditta deve dimostrare che è l'unico intervento attuabile economicamente sostenibile e di maggior tutela ambientale isolando (perimetro e fondo) in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto le matrici ambientali circostanti garantendo un elevato e definitivo livello di sicurezza.
14. La problematica MCA deve essere gestita, a tutela dei lavoratori con procedura SPISAL standard, secondo l'allegato A della DGRV 265/2011 (Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con l'esposizione all'amianto – Titolo IX, capo II D.Lgs 81/08 punto 2 c).

Il termine per la conclusione del procedimento relativo al documento in esame comunicato con Ns. nota prot. 326282 del 22/07/2019, viene sospeso in attesa delle integrazioni documentali e degli approfondimenti che dovranno essere presentati entro 60 dal ricevimento del presente verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina



Il Presidente
Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Geom P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia
Dott. U. Scortegagna – Città Metropolitana di Venezia
Dott. F. Penzo – Comune di Venezia
Dott.ssa E. Chiamenti – Comune di Venezia
Dott. D. Grandesso – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott. L. Mason – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott.ssa S. Trivellato – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott.ssa E. Berto – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott. M. Gregio – AULSS 6 Serenissima

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (ditta proponente) presenti per tutta la seduta o in parte:

Francesca Maggio	Soc. delle Autostrade Serenissima S.p.a.
Nicola Cirino	Consulente

